

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

LA MONGOLFIERA DI GIORGIA ONLUS

ESENTE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D.LGS. 117/17.

In data 07 gennaio 2022 alle ore 20.15 presso la "Sala Convegni" di Villa Patt in Via Villa Patt a Sedico si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione non riconosciuta *La Mongolfiera di Giorgia Onlus*

* sede legale in Belluno, via G. Mameli n. 81/b;

* iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS con Provvedimento del Direttore Regionale in data 16 luglio 2018 Prot. 44077/2018;

* codice fiscale 93056770253;

* di nazionalità italiana essendo stata costituita con atto rogito del Dott. Chiarelli Lorenzo del 19 giugno 2018, repertorio n. 15817, raccolta n. 8.346, registrato a Belluno il 20 giugno 2018 al n. 3269 Serie 1T;

L'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, in questo luogo e giorno alle ore 20.15 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *modifica dello Statuto per cambio di indirizzo della sede legale all'interno dello stesso Comune.*

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione Ivana Turrin. Verbalizza il Segretario Manuela Francescon.

Il presidente constata innanzi tutto che l'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile e dell'art. 2 dello statuto, è regolarmente costituita, essendo state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea. Si registrano n. 12 soci di cui n. 11 presenti in sede e n. 1 presente in delega, su 12 associati aventi diritto. Si dà atto che il numero dei soci presenti è superiore ai due terzi dei soci aventi diritto al voto in conformità a quanto previsto dall'art. 8 dello statuto in vigore e, pertanto, l'Assemblea è validamente costituita.

Il foglio presenze viene allegato al presente verbale ed i nomi dei soci intervenuti e le deleghe presentate sono conservati agli atti assieme al presente verbale.

Il presidente informa l'assemblea che a seguito della trattazione del punto all'odg verrà aperta la discussione e si procederà alla votazione.

Il Presidente espone all'Assemblea il testo dello Statuto Attuale e la bozza dello Statuto da adottare che riporta esclusivamente la modifica dell'indirizzo della sede legale all'interno dello stesso Comune, in via F. Pellegrini n. 124.

Udita l'esposizione del Presidente, l'Assemblea chiede che il Presidente metta in votazione l'ordine del giorno.



Ivana Turrin

Manuela Francescon

07 GEN. 2022

L'Assemblea, per alzata di mano, DELIBERA DI APPROVARE il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione, avendo gli associati presenti votato:

a favore n. 12 (dodici)

contro n.: nessuno

astenuiti n.: nessuno

Il Presidente proclama i risultati della votazione e ricorda ai soci di cancellare il vecchio indirizzo dell'Associazione da modelli ed eventuali volantini in possesso.

La seduta viene tolta alle ore 20.25 dello stesso giorno in quanto null'altro risulta all'ordine del giorno, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Giuseppe Zucchi

Il Segretario

Manuela Franceschi

REGISTRATO A BELLUNO il 17-01-2022
n. 52 serie 3 Liquidati euro /
(ARO ESENTE)
di cui euro / per trascrizione.

Firma su delega del Direttore Provinciale
(Vincenzo Lozito)



IL FUNZIONARIO
Michela Secci

Secci



Allegati: Statuto dell'Associazione
Foglio presenze Assemblea

7 GEN. 2022

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1. – Nel nome e nel ricordo di Giorgia Praloran è costituita l'Associazione denominata "La Mongolfiera di Giorgia" Onlus con sede in Belluno (BL) via F. Pellegrini n. 124.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e non ha fini di lucro.

Art. 2. - Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto.

Per essere ammessi nell'Associazione è necessario compilare la domanda e sottoscriverla con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo email; dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organismi sociali.

E' compito dell'Assemblea valutare, anche verbalmente, in merito all'accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro soci, dà diritto immediato all'acquisizione della qualifica di socio.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse ed alle assemblee convocate per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e per eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che hanno versato la quota associativa almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Non possono essere previste limitazioni al rapporto associativo in funzione della temporaneità della vita associativa.

Ogni socio è tenuto al pagamento di una quota annuale associativa, che non è trasmissibile se non a causa di morte e non è rivalutabile.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello all'Assemblea entro 30 giorni. Il provvedimento di esclusione o di riammissione è deliberato dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 3. - L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Ha lo scopo di gestire in forma autonoma e democratica un'attività di beneficenza a sostegno di iniziative di socialità e integrazione e protezione sociale a favore di giovani in condizione di disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti o di emarginazione sociale più o meno gravi, anche temporanee. A titolo esemplificativo l'associazione potrà, nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale:

- favorire, attraverso attività di beneficenza, il miglioramento della qualità di vita di giovani e ragazzi che versano in situazioni di disabilità, anche temporanea, con donazioni atte a sostenere progetti o iniziative ludico/ricreative, sportive, educative, scolastiche e/o sanitarie o che, comunque, il beneficiario/a ritenga utili per una sua riabilitazione o per un suo sollievo psico-fisico, in particolare provvedendo ad erogare i fondi raccolti mediante appositi bandi periodici mirati a selezionare i soggetti beneficiari;
- Raccogliere fondi e svolgere attività di beneficenza, rispettando i limiti previsti dalle circolari 12/2009 e 59/2007 dell'Agenzia delle Entrate e ai sensi dell'articolo 10 comma 1, lettera a), numero 3), del DLgs 460/97, attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro con

Giorgia Praloran

Mariela Forcassan



utilizzo di somme provenienti da donazioni appositamente raccolte, a favore di giovani e ragazzi che versano in situazioni di disabilità anche temporanee, finalizzate alla realizzazione di tutte quelle attività che possano concorrere ad alleviare la condizione di disagio fisico e psicologico in cui versano i soggetti individuati e alla loro protezione sociale;

- effettuare raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di manifestazioni quali celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- Curare la divulgazione delle attività che l'Associazione svolge in tutto il territorio.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus ad eccezione di quelle previste dal comma 1 alla lettera C. dell'articolo 10 del decreto legislativo 460 del 1997.

Art. 4. - Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- quote associative;
- contributi di privati;
- contributi di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari.

Le attività di raccolta fondi verranno operate secondo le modalità previste dalla Circolare n. 59/2007, e come tali sono subordinate alle seguenti condizioni:

- 1) deve trattarsi di iniziative occasionali;
- 2) la raccolta di fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- 3) i beni ceduti per la raccolta di fondi devono essere di modico valore.

Art. 5. - L'Ente è costituito dai seguenti organi:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 6. - L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione, a sensi dell'art. 2) dello Statuto.

Art. 7. - I compiti devoluti all'Assemblea sono:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza a sensi art. 12 dello Statuto;
- b) approvare la scelta dei programmi dell'associazione;
- c) approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione e la quota associativa annua;
- d) esprimere, inoltre, il proprio parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.

Art. 8. - L'Assemblea ordinaria ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo in Provincia di Belluno e potrà tenersi anche nelle forme della teleconferenza.

7 GEN. 2022

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti a sensi del primo comma dell'art. 21 del Codice Civile.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9. - Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, con delega scritta.

Art. 10. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge il Presidente.

Inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Art. 11. - I Soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta, anche mediante email, diretta a ciascun socio, e mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare.

Art. 12. - L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri stabilito dall'Assemblea dei soci, secondo le determinazioni dell'Assemblea che procede alla loro nomina.

Il Consiglio Direttivo è eletto, la prima volta, nell'atto costitutivo e le volte successive dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Art. 13. - Compiti del Consiglio direttivo sono:

- a) elezione del Presidente, del Vice-Presidente, nominati tra i propri componenti ;
- b) elezione del Segretario-Tesoriere che può essere nominato tra i componenti del Consiglio e anche al di fuori dello stesso;
- c) stesura dei bilanci di previsione e chiusura conti consuntivi;
- d) ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente al funzionamento dell'associazione;
- e) esame e accettazione delle domande di iscrizione.

Art. 14. - Per le deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 15. - Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni, con le seguenti eccezioni:

- a) sostituzione del componente decaduto nel caso di recessione automatica (cessato diritto di appartenenza all'associazione) in occasione della prima assemblea con le modalità previste dal presente Statuto;

Luca Zucchi

Manuela Franceschi

b) dimissioni volontarie od espulsione per motivi gravi per uno o più componenti con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione.

Art. 16. - Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, unitamente al Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio direttivo stesso.

Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

- a) rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale;
- c) stipulazione dei contratti dell'Associazione;
- d) assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio.

Tali facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente.

Art. 17. - Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio oppure anche al di fuori degli stessi.

Spetta al Segretario-Tesoriere:

- a) redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio direttivo;
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c) tenere la contabilità ed i libri associativi;
- d) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
- e) tenere la cassa.

Art. 18. - Gli esercizi associativi hanno durata dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 19. - L'Associazione terrà:

- a) libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario-Tesoriere;
- b) libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario-Tesoriere;
- c) libro degli associati, sempre a cura del Segretario-Tesoriere.

Art. 20. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati a sensi art. 21 del Codice Civile.

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21. - Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DALLA DATA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE (DEL RUNTS)

Art. 1 – Denominazione

Nel nome e nel ricordo di Giorgia Praloran è costituita l'Associazione denominata "La Mongolfiera di Giorgia" con sede in Belluno (BL) via F. Pellegrini n. 124.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ETS (Ente del terzo settore) dalla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 – Scopo

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'Associazione ha lo scopo di gestire in forma autonoma e democratica un'attività di beneficenza (art. 5 lettera u del Dlgs. 117/2017) a sostegno di iniziative di socialità e integrazione e protezione sociale a favore di giovani in condizione di disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti o di emarginazione sociale più o meno gravi, anche temporanee. A titolo esemplificativo l'associazione potrà, nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale:

- favorire, attraverso attività di beneficenza, il miglioramento della qualità di vita di giovani e ragazzi che versano in situazioni di disabilità, anche temporanea, con donazioni atte a sostenere progetti o iniziative ludico/ricreative, sportive, educative, scolastiche e/o sanitarie o che, comunque, il beneficiario/a ritenga utili per una sua riabilitazione o per un suo sollievo psico-fisico, in particolare provvedendo ad erogare i fondi raccolti mediante appositi bandi periodici mirati a selezionare i soggetti beneficiari;
- Raccogliere fondi e svolgere attività di beneficenza, attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti da donazioni appositamente raccolte, a favore di giovani e ragazzi che versano in situazioni di disabilità anche temporanee, finalizzate alla realizzazione di tutte quelle attività che possano concorrere ad alleviare la condizione di disagio fisico e psicologico in cui versano i soggetti individuati e alla loro protezione sociale;
- effettuare raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo;
- Curare la divulgazione delle attività che l'Associazione svolge in tutto il territorio.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

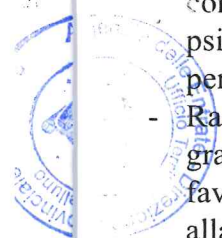
Art. 3 - Patrimonio ed entrate

Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- quote associative;

Giorgia Praloran

Giorgia Praloran



- contributi di privati;
- contributi di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari.

Le attività di raccolta fondi resteranno subordinate alle seguenti condizioni:

- 1) deve trattarsi di iniziative occasionali;
- 2) la raccolta di fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- 3) i beni ceduti per la raccolta di fondi devono essere di modico valore.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - Esercizio sociale e Bilancio

Gli esercizi associativi hanno durata dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro la stessa data per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio di esercizio.

Laddove sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Art. 5 - Associati

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Per essere ammessi nell'Associazione è necessario compilare la domanda e sottoscriverla inviandola al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo email;
- dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organismi sociali.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale documento dovrà essere comunicato anche a mezzo mail all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da

tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse ed alle assemblee convocate per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e per eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che hanno versato la quota associativa almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Non possono essere previste limitazioni al rapporto associativo in funzione della temporaneità della vita associativa.

Ogni socio è tenuto al pagamento di una quota annuale associativa, che non è trasmissibile se non a causa di morte e non è rivalutabile.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 – Organi

L'Ente è costituito dai seguenti organi:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) l'Organo di controllo;
- e) l'Organo di revisione.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 8 – Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione, a sensi dell'art. 6) dello Statuto.

I compiti devoluti all'Assemblea ordinaria sono:

- a) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza a sensi art. 16 dello Statuto e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approvare la scelta dei programmi dell'associazione;
- c) approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale, nonché la quota associativa annua;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) esprimere, inoltre, il proprio parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.

I compiti devoluti all'Assemblea straordinaria sono:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Gianna

Manuela Franceschi

Art. 9 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo in Provincia di Belluno e potrà tenersi anche nelle forme della teleconferenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti a sensi del primo comma dell'art. 21 del Codice Civile.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, con delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge il Presidente.

Inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

I Soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta, anche mediante email diretta a ciascun socio, e mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare.

Art. 10 - Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Art. 11 Organo di revisione

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 12 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati a sensi art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri stabilito dall'Assemblea dei soci, secondo le determinazioni dell'Assemblea che procede alla loro nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo è eletto, la prima volta, nell'atto costitutivo e le volte successive dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Consiglio Direttivo.

Compiti del Consiglio direttivo sono:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori degli enti del Terzo settore è generale. Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non risultano antecedentemente iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 52 CTS.

Art. 14 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Per le deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni, con le seguenti eccezioni:

- a) sostituzione del componente decaduto nel caso di recessione automatica (cessato diritto di appartenenza all'associazione) in occasione della prima assemblea con le modalità previste dal presente Statuto;
- b) dimissioni volontarie od espulsione per motivi gravi per uno o più componenti con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione.

Art. 15 – Presidente e Segretario-Tesoriere

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, unitamente al Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio direttivo stesso.

Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

- a) rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale;
- c) stipulazione dei contratti dell'Associazione;
- d) assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio.

Tali facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente.

Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio oppure anche al di fuori degli stessi.

Franco Zucchi
 Daniela Francosa

Spetta al Segretario-Tesoriere:

- a) redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio direttivo;
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c) tenere la contabilità ed i libri associativi;
- d) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
- e) tenere la cassa.

Art. 16 Libri sociali

L'Associazione terrà:

- a) libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario-Tesoriere;
- b) libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario-Tesoriere;
- c) libro degli associati, sempre a cura del Segretario-Tesoriere;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

Art. 17 Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Foglio PRESENTE ASSEMBLEA 4 GENNAIO 2022

N.	Cognome	Nome	data nascita	luogo nascita	presente	presente per delega	dati delegato
1	BASEI	STEFANO	20/04/1964	BELLUNO	Pier Bi		
2	FRANCESCO	MANUELA	23/08/1979	FELTRE	Martina Franceschi		
3	PRALORAN	PAOLA	28/05/1995	BELLUNO	Paola Praloran		
4	REBERSCHAK	MAURIZIO	24/02/1942	VENEZIA	Maurizio		
5	SALVADOR	VALENTINA	17/10/1997	BELLUNO	Valentina Salvador		
6	SANVIDO	CRISTINA ERNESTA	12/01/1963	FELTRE	Cristina Lab		
7	SCREMIN	SIRIA	22/03/2001	VITTORIO VENETO	Siria Scremin		
8	TURRIN	IVANA	03/06/1970	FELTRE	Ivana Turrin		
9	TURRIN	FEDERICA	13/02/1972	FELTRE	Federica Tur		
10	VIEL	NIVES	26/02/1966	BELLUNO	Nives Viel		
11	VIEL	ROSSANA	13/12/1967	BELLUNO		Martina Viel	VIEL NIVES
12	VILLABRUNA	MARIA	10/12/1947	FELTRE	Maria Villabruna		

Marta Franceschi

Marta Zucchi